



Città di Grosseto

POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA

Ordinanza Sindacale N.

13

Data di registrazione

10/02/2022

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CD. “MALAMOVIDA”. OBBLIGO DI CHIUSURA NELLE GIORNATE DEL VENERDÌ, DEL SABATO E DELLA DOMENICA, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE E MISTO E DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 05.00 DELLA GIORNATA SUCCESSIVA, IN ALCUNE AREE DEL CENTRO ABITATO DI GROSSETO.

Premesso:

che, di recente, in alcune piazze e aree del territorio cittadino si è assistito ad un’indubbia recrudescenza del c.d. fenomeno della “movida” e dei suoi effetti distorsivi, c.d. “malamovida”, che si sono tradotti in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica, se non di vandalismo e di resistenza nei confronti delle forze dell’Ordine;

che il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 14/04/2014 e ss.mm.ii., persegue, tra gli altri, l’obiettivo della tutela della sicurezza urbana, dell’incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata;

che il Regolamento per il decoro del centro storico, approvato con Deliberazione C.C. n. 171 del 28/12/2018, disciplina più nel dettaglio gli orari per la vendita di bevande alcoliche in determinate zone della città, particolarmente interessate dalla “movida” e la vendita per asporto in contenitori di vetro;

che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni ed assembramenti nelle piazze, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico, sulle Mura medicee, nonché riflettersi sulla libera circolazione delle persone nel centro cittadino.

Considerato:

che lo scorso 9 febbraio si è tenuto un vertice, convocato dal Prefetto di Grosseto, cui hanno partecipato il Sindaco, l’Assessore alla Polizia Municipale ed i vertici delle Forze di Polizia statali provinciali;

che in tale sede è stata valutata e condivisa la necessità di adottare misure restrittive volte a limitare la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche, anche attraverso la chiusura anticipata di alcuni esercizi commerciali al fine di arginare la “malamovida”;

che, come noto, il rischio di aggregazione e di assembramenti aumenta in alcuni orari e giorni della settimana, in particolare sulle Mura medicee e nell’area ricompresa all’interno delle stesse;

che l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [...] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”*;

che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dispone che *“il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibile e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]”*.

Considerato altresì:

che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani.

Ritenuto:

necessario contrastare, in particolare, in orario serale e notturno, le situazioni che generano assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo;

che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni, oltre costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso al consumo di alcolici, che contribuisce significativamente ad aumentare lo stato di euforia degli avventori derivanti dall'ubriachezza quali la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni verbali, senza sottacere l'intuibile disattenzione nel rispettare il distanziamento sociale o l'utilizzo della mascherina;

di fondamentale importanza scongiurare una vanificazione degli importanti risultati raggiunti attraverso il distanziamento sociale ed il rispetto del divieto di assembramento, oltreché garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

che la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche, in particolare in alcune aree della città, favorisce in determinati orari e giornate della settimana, comportamenti lesivi della vivibilità urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;

che le limitazioni degli orari delle attività che effettuano vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, già adottate in passato, hanno prodotto effetti favorevoli sul territorio, limitando il propagarsi dei suddetti fenomeni di disturbo, con effetti positivi sulla vivibilità urbana.

Rilevato:

l'attualità delle criticità sopra descritte specificatamente nei fine settimana, in cui solitamente si appalesano in modo maggiore le diverse situazioni sopra esposte;

che nei servizi svolti dal personale delle forze dell'ordine si è potuto verificare ed accertare che, molto spesso, le bevande alcoliche e superalcoliche sono portate nei luoghi oggetto della c.d. “malamovida” previo acquisto in attività commerciali che hanno sede nelle vie e nelle piazze oggetto del presente provvedimento;

che il Regolamento di Polizia Urbana individua, all'articolo 4-*bis*, le aree urbane oggetto di particolari misure a tutela del decoro urbano, ed in particolare: area del centro storico (area ricompresa all'interno della cinta muraria medicea, compresi i parcheggi e relative pertinenze); complesso monumentale delle Mura Medicee (Mura Medicee compresi i giardini, gli immobili, le sue pertinenze e parcheggi, estesa ai 200 metri

dalla cinta muraria ed entro i 300 metri dagli ingressi; area compresa tra Via Mameli, Via Trento, Via Buozzi e Via Trieste

l'opportunità di emanare un provvedimento che preveda, fino al 31 marzo 2022, l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, nonché delle medie strutture di vendita dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo per le giornate del venerdì, del sabato e della domenica, nelle aree indicate dall'articolo 4-bis del Regolamento di Polizia Urbana sopra richiamate, nonché nella Via Roma e nelle seguenti vie ricadenti nell'anello esterno alle Mura medicee: Viale Ximenes, Viale Fossombroni, Viale Porciatti e Viale Manetti.

Visti:

gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante l'istituzione del Servizio Sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;

il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 14/04/2014 e s.m.i.;

Il Regolamento per il decoro del centro storico, approvato con Deliberazione C.C. n. 171 del 28/12/2018;

Richiamato il disposto del sopra citato articolo 54, comma 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti "[...] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione".

ORDINA

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 marzo 2022, nelle seguenti aree: area del centro storico (area ricompresa all'interno della cinta muraria medicea, compresi i parcheggi e relative pertinenze); complesso monumentale delle Mura Medicee (Mura Medicee compresi i giardini, gli immobili, le sue pertinenze e parcheggi, estesa ai 200 metri dalla cinta muraria ed entro i 300 metri dagli ingressi); area compresa tra Via Mameli, Via Trento, Via Buozzi e Via Trieste; in Via Roma e nelle seguenti vie ricadenti nell'anello esterno alle Mura medicee: Viale Ximenes, Viale Fossombroni, Viale Porciatti e Viale Manetti:

- La chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, nonché delle medie strutture di vendita per le giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.

AVVISA

Che l'inosservanza a quanto disposto con dal presente provvedimento è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto Legge n. 19/2020.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza al:

- Sig. Prefetto di Grosseto;
- Sig. Questore di Grosseto;

- Tutte le forze di Polizia presenti sul territorio cittadino;
- Sig. Comandante della Polizia Municipale;

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio di Grosseto per 10 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Grosseto ed acquista efficacia dal momento della pubblicazione ai sensi dell'art. 21-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 40 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione.

Il Sindaco

vivarelli colonna antonfrancesco / ArubaPEC

S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)